



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2461/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2846/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2846/TFNSVE/2025-2026, 2846 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. MIRANESE (780350) contro VIRTUS VERONA S.R.L. (954068) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori BEGHELDO GIANMARCO (5700797)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore BEGHELDO GIANMARCO (5700797).

Dalla documentazione depositata in atti si evincerebbe come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sarebbe determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio sarebbe stato quantificato in euro 1.920,00 (millenovecentoventi/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 29 aprile la società resistente eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando quanto di seguito riportato:

- l'attestazione premio prodotta qualifica erroneamente il contratto del calciatore come "primo contratto da Professionista" sebbene lo stesso, in realtà, fosse un contratto di apprendistato professionalizzante;
- il contratto de quo è stato stipulato tra il medesimo calciatore e la società resistente in data 23/08/2023, quindi prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 99 NOIF che ricomprende anche il primo contratto di apprendistato professionalizzante;
- in forza del principio "*tempus regit actum*" la nuova formulazione dell'art.99 NOIF non può essere applicata al caso di specie.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
- viste le controdeduzioni della società resistente, corredate da sentenze di questo Tribunale quali precedenti analoghi a quello di specie;
- accertata l'infondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso promosso dalla società U.S.D. MIRANESE (780350).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai